

COMUNE DI PETRIZZI

PROVINCIA DI CATANZARO



REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 20 del 29/09/2020

SOMMARIO

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2 DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE.....	PAG. 3
ART. 3 INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI	PAG. 3
ART. 4 MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE	PAG. 3
ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA TASSA	PAG. 3
ART. 6 SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA	PAG. 4
ART. 7 PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA	PAG. 4
ART. 8 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE.....	PAG. 5
ART. 9 DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE.....	PAG. 5
ART. 10 RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE	PAG. 6
ART. 11 LIMITI ALLE CONCESSIONI	PAG. 6
ART. 12 SANZIONI E REVOCA	PAG. 6
ART. 13 ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNCIA	PAG. 6
ART. 14 NORME FINALI DI RINVIO	PAG. 6
ART. 15 ABROGAZIONI	PAG. 6
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE.....	PAG. 6

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione Comunale di "Passo Carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve eseguire.
3. Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, Norme tecniche di Attuazione del P. di F. e dalle vigenti normative in materia Urbanistica.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
2. Si considera invece "Accesso Carrabile" ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.

ART. 3 – INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Petrizzi", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il Comune di Petrizzi fornirà il segnale, "o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche", l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

ART. 4 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 9, del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base all'art. 44 del D.lgs. 15/11/1993 n° 507 (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento Comunale in materia.

2. Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo – così come indicata all'art. 44, comma 1, lett. a, del medesimo D.lgs. – ridotta del 50% (art. 44, comma 3). La tassa è commisurata alla superficie occupata, determinata moltiplicando la larghezza del passo per profondità di un metro lineare "convenzionale". Per la tariffa si demanda alla Giunta Comunale.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata ad una superficie complessiva non superiore a 9.00 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% (art. 44, comma 6, D.lgs. 507/93).

4. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili, se non su espressa richiesta dei proprietari. Per gli accessi carrabili, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili, "il divieto di utilizzazione", vietando l'utilizzazione di detta zona da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Per gli accessi la tassa è pari al 10% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità "convenzionale". Nel caso il concessionario richieda l'area di occupazione anche della parte opposta al passo o accesso carrabile, si dovrà calcolare la misura totale della superficie occupata.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria (art. 44, comma 9, D.lgs. 507/93). In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (art. 44 comma 11, secondo capoverso D.lgs. 507/93).

6. Per i passi o accessi carrabili degli impianti di distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 30% (art. 44, comma 10, D.lgs. 507/93), con un minimo di € 50.00 (cinquanta/00 euro).

7. La tassa relativa all'occupazione con i passi/accessi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a dieci annualità del tributo (indipendentemente dalla durata della concessione).

ART. 6 – SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 3°, del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di € 30,00 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile.

2. Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con Deliberazione di Giunta Municipale, e confermabili tacitamente. Il costo del segnale è a carico del richiedente.

ART. 7 – PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

2. In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio.

3. La tassa non è frazionabile, salvo i casi in cui i fruitori (proprietari) del passo carrabile siano al massimo di quattro.

ART. 8 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, (allegato A) corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo ed una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

2. Per l'ottenimento della concessione di nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è influente il Passo carrabile è rilevato d'ufficio. In tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Successivamente il passo verrà regolarizzato con l'addebito delle spese previste.

3. Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia l'istanza relativa al passo carrabile, in tal caso dovrà essere prodotta oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia, la documentazione di cui al punto precedente.

4. Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto dal 2° comma del presente articolo.

5. Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (1° comma), sempre che non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta, ex art. 5, 4° comma del presente Regolamento, in tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.

6. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è influente ed il passo carrabile è rilevato d'Ufficio, in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'Utente se da Lui abusivamente realizzato).

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

1. La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del decimo (10°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza, che si rinnoverà automaticamente salvo richiesta di annullamento, previa presentazione di dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile, e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cura e spese del concessionario.

2. La concessione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno, mediante la presentazione di domanda al Comune, con allegata la fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, una dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o dell'accesso carrabile e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cure e spese del concessionario.

4. Gli Uffici Comunali devono: a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; 6 b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli Comunali. La verifica del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

1. Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

ART. 11 – LIMITI ALLE CONCESSIONI

1. La concessione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale e inoltre con i limiti di cui agli art. 45 e 46 del relativo Regolamento di Attuazione.

2. Il comune può altresì negare l'autorizzazione e l'apertura di passi carrabili, per motivi di pubblico interesse, nelle vie e piazzuole del centro storico in prossimità di edifici pubblici, di culto e di strutture turistico ricettive e attività di ristorazione.

ART. 12 – SANZIONI E REVOCA

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

3. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 13 – ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNCIA

1. Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'UTC.

2. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previo ristoro degli oneri sostenuti dal Comune.

ART. 14 – NORME FINALI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del relativo regolamento di esecuzione.

MODULO RICHIESTA PASSO CARRABILE

Spettabile

COMUNE DI PETRIZZI

CORSO UMBERTO I – 88060 PETRIZZI

Il/la sottoscritt_____ nat_ a
 _____ Prov. _____, il _____ residente in
 _____ Via/piazza _____ n° _____ nella sua qualità
 di: Proprietario/a Rappresentante legale della società ; Amministratore del condominio ubicato alla
 via _____ n. _____ in applicazione del vigente Regolamento Comunale dei
 passi carrabili approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/09/2020 e in relazione agli artt. 22, 26 e 27
 del D.lgs. 30/04/92, n. 285 (C.d.S), successive modifiche e integrazioni: Chiede L'autorizzazione per la
 realizzazione del passo carrabile Il rilascio della tabella segnaletica Il cambio di intestazione della
 concessione n. _____ Per l'accesso a: fabbricato /garage/ terreno/ altro (indicare la natura):
 _____ ubicato in Petrizzi Via/Piazza _____ n.
 _____ entro il centro abitato fuori del centro abitato entro il centro storico di tipologia: a raso o a filo
 manto stradale con marciapiede con sottoportico di mt. lineari _____ A tale fine, unisce alla
 presente doppia copia di apposita documentazione tecnica redatta da un tecnico abilitato e composta da:
 Planimetria generale (stato attuale e modificato) ; Pianta particolareggiata del "passo carrabile" (in
 scala adeguata); L'accesso al passo carrabile non deve recare intralcio alla fluidità della circolazione (
 utilizzando sistemi di apertura automatica a distanza); Prospetto; Certificato di destinazione d'uso
 specifico ad autorimessa ovvero certificato di destinazione d'uso per attività che comportano lo
 stazionamento dei veicoli (autofficine, autocarrozzerie, esposizione di veicoli, gommisti e simili);
 L'intera sezione della sede stradale su cui attesta il passo carrabile, eseguita in asse allo stesso, atta ad
 individuare la sua tipologia; L'indicazione delle distanze da eventuali intersezioni con altre strade. In
 merito, il/la sottoscritt___ si impegna a versare l'eventuale Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche e a
 sostenere a propria cura e spese gli oneri relativi all'installazione e manutenzione del proprio segnale (art.
 120 comma 1 lett. e) D.P.R. 495/92), nonché quelle per istruttoria della pratica e sopralluogo che
 eventualmente si renda necessario per la definizione della richiesta in oggetto (art. 27 comma 3 D.lgs.
 285/925).

Petrizzi, lì _____

Il/la Richiedente _____

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI CARRABILI

a) Il Codice della Strada all'art. 3 comma 1, punto 37, richiamato dall'art. 2 del Regolamento Comunale dei passi carrabili approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/09/2020 definisce "Passo carrabile" il passaggio per l'accesso o l'uscita dalle (o verso le) strade comunali ad (o da) aree o fabbricati laterali idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, comportante una interruzione del marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'entrata o l'uscita dei veicoli alla (o dalla) proprietà privata.

b) Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali, né innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato. c) Gli accessi o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati previa apposita domanda (in marca da bollo) indicante: 1) il numero degli accessi di cui si chiede la regolarizzazione

2) l'apertura dell'accesso in mt. lineari

3) se vi è la presenza di marciapiede oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale oppure con sottoportico e

4) se è a servizio di un immobile destinato ad abitazione privata, all'esercizio di un'attività economico commerciale o ad uso pubblico. d) I passi carrabili devono essere, obbligatoriamente, individuati con apposito segnale (prescritto dal Regolamento di esecuzione ed applicazione del C.d.S.) indicante la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta. e) L'autorizzazione/concessione dell'ente proprietario della strada, contestualmente all'esposizione del segnale, consente di far valere nei confronti di terzi il divieto di sosta e quindi autorizza la rimozione dei veicoli che sostano nella zona antistante il passo medesimo. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazione nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. f) Per ogni ulteriore informazione l'Ufficio Tecnico Comunale e/o l'Ufficio di Polizia Municipale è a disposizione .